



**COMUNE DI SUPERSANO
(Provincia di Lecce)**

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

- 1. Approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 31/10/1996**
- 2. Riapprovato con Delibera di C.C. n. 16 del 29/03/1997**
- 3. Modificato con Delibera di C.C. n. 33 del 30/09/1999**
- 4. Modificato con Delibera di C.C. n. 15 del 21/06/2006**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

Disposizioni generali amministrative

Art 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

Art 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Art 3 – Denuncia occupazioni permanenti

Art 4 – Concessione e/o autorizzazione

Art 5 – Prescrizioni per le occupazioni

Art 6 – Obblighi del concessionario

Art 7 – Durata della concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti di spazi ed aree

 Pubbliche

Art 8 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Art 9 – Voltura della concessione e/o autorizzazione

Art 10 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Art 11 – Revoca della concessione e/o autorizzazione

Art 12 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Art 13 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art 14 – Costruzione gallerie sotterranee

Art 15 – Norme transitorie

CAPO II

Disposizioni generali di natura tributaria

- Art 16** – Classificazione del Comune
- Art 17** – Suddivisione del territorio in categorie
- Art 18** – Tariffe
- Art 19** – Soggetti passivi
- Art 20** – Durata dell'occupazione
- Art 21** – Criterio di applicazione della tassa
- Art 22** – Misura dello spazio occupato
- Art 23** – Passi carrabili
- Art 24** – Autovetture per trasporto pubblico
- Art 25** – Distributori di carburante
- Art 26** – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art 27** – Occupazione temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art 28** – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari
- Art 29** – Maggiorazioni e riduzioni della tassa
- Art 30** – Riduzioni della tassa permanente
- Art 31** – Passi carrabili – Affrancazione della tassa
- Art 32** – Riduzione della tassa temporanea
- Art 33** – Esecuzione della tassa
- Art 34** – Esclusione della tassa
- Art 35** – Sanzioni
- Art 36** – Versamento della tassa
- Art 37** – Rimborsi
- Art 38** – Ruoli coattivi
- Art 39** – Gestione del servizio
- Art 40** – Entrata in vigore

CAPO I

Disposizioni generali amministrative

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche etc. nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 e 28-12-1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs., al nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30-04-1992, n. 285 successivamente modificato dal D. Lgs. 10-09-1993, n. 360 e relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione.-

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1.E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato-

2.Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazione occasionali previste dal successivo art.15-

Art.2

Domande per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1.Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta semplice, alla Amministrazione Comunale, ad eccezione delle autorizzazioni di cui alla Legge 112/1991-

2.Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, oltre alla dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in special modo quando l'occupazione presuppone lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, determinato di volta in volta, secondo l'entità dei lavori da congruarsi in base al conto finale delle opere eseguite a cura del Comune, opere peraltro la cui spesa è a carico del richiedente-

4. Dovranno essere altresì prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza-

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, ovvero opere che rivestono particolare importanza, nonché fattispecie non facilmente riconducibili alle occupazioni espressamente previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza-

Art.3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima-

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione-

Art.4 **Concessione e/o autorizzazione**

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal funzionario responsabile, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/1993, deve contenere: l'ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza e revoca delle medesime, le cui cause vengono specificate nel prosieguo del presente regolamento-

2. Le concessioni e/o autorizzazioni, sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché in materia di Edilizia, Commercio ed Igiene vigenti-

3. Ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione, o del diniego delle stesse, il funzionario responsabile deve acquisire i necessari pareri degli organi tecnici del Comune-

4. Il funzionario responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego delle occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda e negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento-

5. Per le occupazioni temporanee tipo fiere, feste patronali e comunque per tutte le manifestazioni che hanno una ricorrenza annuale, le domande devono pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima della data per la quale si chiede l'occupazione esclusivamente tramite raccomandata-

6. Il funzionario responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le domande di cui al comma precedente almeno 15 giorni antecedenti la data della manifestazione oggetto della richiesta-

7. Per le occupazioni riguardanti situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori o comunque per tutti gli altri casi non previsti dai commi precedenti l'occupazione può essere effettuata contestualmente alla richiesta- Si demandano all'Ufficio di Polizia Municipale i relativi controlli dopo i quali il funzionario responsabile rilascerà l'autorizzazione-

Art.5 **Prescrizioni per le occupazioni**

1. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione-

2. E' fatto obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione-

3. E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, a meno che non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.- a garanzia dell'adempimento di detto obbligo, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione, indicata nel precedente art.2-

4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.-

5. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.-

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e di pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.-

Art.6 **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.-

2. Il concessionario a l'obbligo di esibire a richiesta degli organi addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.-

3. E' pure fare obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di apposito contenitori per i rifiuti.-

4. Per le occupazioni temporanee, effettuare da pubblici esercizi ed attività commerciali, è fatto obbligo da parte del concessionario, la rimozione delle attrezzature, al momento della chiusura giornaliera delle attività.-

Art.7

Durata della concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche

1. La durata della concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche viene stabilita nel limite massimo di 9 anni, fatta eccezione per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, per le quali la durata viene determinata 29 anni.-

Art.8

Rinnovo della concessione e/ o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta.-

2. La domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della precedente concessione e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.-

3. Relativamente al versamento della tassa di che trattassi, questo dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabilite nella parte tributaria del presente Regolamento.-

Art.9

Voltura della concessione e/o autorizzazione

1. Resta inteso che qualora nel corso della concessione e/o autorizzazione sopravvengono da parte del concessionario mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui la concessione e/o autorizzazione si riferisce sia per atto tra vivi sia mortis causa con conseguente trasferimento nel caso di immobile adibito all'esercizio di attività della titolarità della autorizzazione rilasciata dai competenti organi, il concessionario dovrà farne immediata comunicazione al funzionario, responsabile restando però in solido con il soggetto subentrato all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione fino a quando quest'ultimo avrà ottenuto il riconoscimento del sub-ingresso nella concessione stessa.-

2. A perfezionamento dell'atto traslativo della titolarità del bene immobile a cui la concessione e/o autorizzazione si riferisce, il proprietario e/o conduttore del bene suddetto, dovrà esibire, a corredo della domanda, da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, copia dell'atto comprovante il possesso del bene predetto, con tutti i documenti che l'Amministrazione riterrà necessario acquisire ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.-

3. Il funzionario responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro gli stessi termini stabiliti dall'art. 4 , 4° comma del presente Regolamento.-

Art.10

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

-le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

-la violazione delle norme di legge regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione e il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

-la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e canone di concessione, se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.-

Art.11

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.-

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.-

Art.12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedersi.- Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.-

Art.13

Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.-

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano davvero per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.- La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 mt.-

Art.14
Costruzione gallerie sotterrane

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterrane per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell' art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell' opera realizzata.-

Art.15
Norme transitorie

1. Vengono fatte salve le concessioni rilasciate a decorrere dal 1°-gennaio- 1994 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs.15-11-1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento Comunale per le concessioni temporanee permanenti di suolo pubblico e per le concessioni permanenti di sottosuolo pubblico comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 10-02-1973 e successive modificazioni ed integrazioni.-

CAPO II

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15-11-1993, n. 507 del D.Lgs. n. 566 del 28-12-1993.-

Art.16
Classificazione del Comune

1. Questo Comune, agli effetti della applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe.-

Art.17
Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie:
- a)-1^Categoria: sono considerate di 1^categoria tutte le vie e le piazze incluse nell'allegata planimetria;
 - b)-2^Categoria: sono considerate di 2^categoria tutte le vie e le piazze escluse dall'allegata planimetria.-

Art.18
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1996 sono adottate dal C.C. entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.-

2. La tassa è determinata nella misura seguente:
- a)-occupazione permanente del suolo 20 euro al metro quadrato o lineare;
 - b)-occupazione temporanea del suolo 0,50 euro al metro quadrato o lineare.-

3. Le tariffe di cui al precedente comma si riferiscono alla 1^Categoria.- Le tariffe per la 2^categoria sono determinate nella misura dell'80% della 1^Categoria.-

ART.19

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell' atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico nell' ambito del rispettivo territorio.-

2. Sono soggette all' imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.-

Art.20

Durata dell' occupazione

1. Ai fini dell' applicazione della tassa le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore all' anno, che comportino o meno l' esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all' anno.-

Art.21

Critério di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. o in ml. con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente decimali.- non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.-

2. La tassa è commisurata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all' art. 17 e nell' elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.-

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.-

Art.22

Misura dello spazio occupato

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed avanti la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.-

2. Per le occupazioni del sottosuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del perimetro del corso

sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.-

Art.23

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili, anche nel caso di mancanza del marciapiede o manufatto, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".-

Le occupazioni sono calcolate con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

Su richiesta viene concessa l'autorizzazione per gli accessi carrabili previo pagamento della relativa tassa, determinata nella misura del 90% della tariffa ordinaria.

E' consentito, altresì, aprire nuovi accessi carrabili, a spese del richiedente e con le stesse modalità di cui sopra, previa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale e pagamento della relativa tassa.-

Se entro il 31/01/2000 i titolari di autorizzazione di Passo Carrabile obbligatorio rinnoveranno il versamento della relativa TOSAP conserveranno il diritto all' esposizione del cartello segnaletico.

Il mancato versamento sarà inteso come rinuncia all'autorizzazione medesima.

Art.24

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.-

2. L' imposta complessiva dovuta per l' intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.-

Art.25

Distributori di carburante

1. La tassa è stabilita per i distributori di carburante nella misura di euro 46,48 (quarantasei e quarantotto) all' anno per il centro abitato ed in euro 38,73 (trentotto e settantatre) per le zone limitrofe e va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.- Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.-

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.-

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi..-

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.-

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazione del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa ed

i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.

4. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all' art. 22 del presente Regolamento.-

Art.26

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l' esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale nella misura di euro 10,33 (dieci e trentatre) per il centro abitato e di euro 7,75 (sette e settantacinque) per le zone limitrofe.-

Art.27

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all' anno.-

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione.-
Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, la tassa si applica, in riferimento alle misure giornaliere di tariffa, secondo la seguente articolazione in fasce orarie, in funzione del diverso grado di beneficio economico ritraibile dalla occupazione stessa rispettivamente da parte dei venditori ambulanti e produttori agricoli e da parte dei pubblici esercizi, che identificano diverse ipotesi di occupazione:

-occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e mercato settimanale:

I fascia oraria: dalle ore 7,30 alle ore 13,30=60% tariffa giornaliera.

II fascia oraria: dalle ore 13,30 in poi = 40% tariffa giornaliera

-occupazioni realizzate da pubblici esercizi:

Ristorazione:

I fascia oraria: dalle ore 7 alle ore 13 = 40% tariffa giornaliera

II fascia oraria: dalle ore 13 in poi =60% tariffa giornaliera

Altre tipologie: (circoli, clubs, bar, manifestazioni, ecc.)

I fascia oraria:dalle ore 6 alle ore 13 = 40% tariffa giornaliera

II fascia oraria: dalle ore 13 in poi = 60% tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni temporanee si applica:

fino a 15 giorni, tariffa intera; oltre i 15 giorni e fino a 30 giorni, il 50% ; oltre 30giorni o con carattere ricorrente ulteriore riduzione del 50% previa convenzione per la riscossione.-

4. Per le occupazioni temporanee, di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale, con cavi, condutture, ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria secondo le sotto elencate modalità:

TASSA FINO AD UN CHILOMETRO LINEARE

- fino a 30 giorni.....euro 15,49 (quindici e quarantanove)
- da 31 a 90 giorni.....euro 20,14(venti e quattordici)
- da 91 a 180 giornieuro 23,24 (ventitre e ventiquattro)
- superiore a 180 giorni.... euro 30,99(trenta e novantanove)

Per le occupazioni temporanee di cui sopra superiori al chilometro lineare si applica una maggiorazione del 50%.-

Art.28

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio nella misura di euro 258,23 (duecentocinquantotto e ventitre) per chilometro lineare o frazione.-

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzato con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.-

Art.29

Maggiorazioni o riduzioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.-

2. Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30% per tutte le categorie.-

Art.30

Riduzioni della tassa permanente

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.-

2. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%;

3. La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti su suolo, è ridotta al 50%;

4. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;

5. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;

Art.31

Passi carrabili – affrancazione della tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.-

Art.32

Riduzione tassa temporanea

-Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;

-Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 50% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

-Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

-Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.-

-Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell' 80%.- Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;

-Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa viene ridotta del 70%,

-Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

-Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% per tutte le categorie.-

Art.33

Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all' art. 49 del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507:

a)- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici non commerciali per finalità

di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b)-le tabelle indicate delle stazioni e fermate degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c)-le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d)-Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e)-Le occupazioni con impianti adibite ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f)-Le occupazioni di aree cimiteriali;

g)-Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, intendendo per accesso qualsiasi manufatto per agevolare il transito dei veicoli condotti, o comunque utilizzati da disabili;

h)-Le occupazioni effettuate dalle ONLUS.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a)-commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b)-occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.- La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c)-Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzioni o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un' ora;

d)-occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente movibili;

e)-occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.-

Art.34

Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.-

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

Art.35

Sanzioni

1. Soprattasse

-Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all' art.53 del D.Lgs. 507/1993.-

-Per l' omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.-

-Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell' ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.-

-Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%. -

-Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 6% per ogni semestre compiuto.-

2.Pene pecuniarie

-Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesta in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria nella misura che verrà determinata in base alla gravità della violazione con apposita ordinanza sindacale.-

-La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta.- Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.-

Art.36

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.-

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.-

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a euro 0,52 o per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,25 o per eccesso se è superiore.-

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.-

Art.37

Rimborsi

1.I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.-

Art.38

Ruoli coattivi

1.La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del DPR n. 43 del 28-01-1988, in un' unica soluzione.-

2.Si applica all' art. 2752 del Codice Civile.-

Art.39

Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. è effettuata normalmente dal Comune in forma diretta.-

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993.-

Art.40

Entrata in vigore

1.Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell' art. 46 della Legge n.142/1990, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.-